

COMMISSIONE VI

FINANZE

(n. 4)

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 LUGLIO 1994

(Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera)

AUDIZIONE DEL MINISTRO DEL TESORO, DOTTOR LAMBERTO DINI, IN ORDINE AL FUNZIONAMENTO DEL FONDO INTERBANCARIO DI GARANZIA PER L'EROGAZIONE DEL CREDITO AGRARIO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PAOLO AGOSTINACCHIO

INDICE

	PAG.	PAG.
Audizione del ministro del tesoro, dottor Lamberto Dini, in ordine al funzionamento del Fondo interbancario di garanzia per l'erogazione del credito agrario:		
		Agostinacchio Paolo, <i>Presidente</i> 51, 54, 57
		Dini Lamberto, <i>Ministro del tesoro</i> 51, 56

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,20.

Audizione del ministro del tesoro, dottor Lamberto Dini, in ordine al funzionamento del Fondo interbancario di garanzia per l'erogazione del credito agrario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera, del ministro del tesoro, dottor Lamberto Dini, in ordine al funzionamento del Fondo interbancario di garanzia per l'erogazione del credito agrario.

Ringrazio il ministro per aver accolto il nostro invito e gli do subito la parola, riservandomi di svolgere alcune considerazioni dopo aver ascoltato il suo intervento.

LAMBERTO DINI, *Ministro del tesoro*. Signor presidente, interverrò in merito al settore del credito agrario, considerando il regime previgente, la sua evoluzione e le prospettive.

In un quadro economico in rapido mutamento, anche per effetto di eventi esterni quali l'accordo GATT e il nuovo corso della politica agricola comune europea, assume rilevanza lo sviluppo di una politica per l'agricoltura che indirizzi l'attività agricola, tuteli i piccoli produttori e sostenga l'attività imprenditoriale integrata nella filiera agroalimentare. In questo contesto il credito assume un ruolo centrale.

Il nodo economico sostanziale in agricoltura è dato da due fattori non comprimibili; innanzitutto quella agricola è una produzione necessaria; in secondo luogo, sotto un profilo economico, agli alti rischi — climatici, di mercato, di tecnologia —

spesso si associano bassi rendimenti. Questa seconda caratteristica deve ispirare particolari misure di organizzazione della produzione e dei mercati, di programmazione della offerta, della distribuzione e della vendita che si giustificano per il benessere sociale che possono arrecare. Segnalo in modo particolare l'esigenza di non trascurare forme organizzative accentrate e coordinate, capaci di orientare la produzione rispetto alla domanda, che può essere anch'essa individuata. Le istituzioni pubbliche possono supportare iniziative in questo senso, ma il ruolo di protagonisti deve essere affidato alle categorie produttive.

Tornando ai temi finanziari di mia più stretta competenza, svolgerò ora una breve ricognizione delle leggi generali, di quelle agevolative e delle forme di garanzia, che sono interessate da importanti modificazioni.

Sino all'emanazione nel 1993 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, le fonti principali della disciplina del credito agrario erano costituite dal regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509 (convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760) e dal relativo decreto ministeriale d'attuazione del 23 gennaio 1928. A tali fonti si aggiungevano numerose disposizioni nazionali e regionali per lo più riconducibili a finalità agevolative. Tra queste in particolare si segnala l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, istitutivo del Fondo interbancario di garanzia.

Nella legislazione previgente l'esercizio del credito agrario era attività riservata esclusivamente agli enti creditizi specificamente a ciò autorizzati, ovvero ad altri soggetti non bancari appositamente costi-

tuiti. Alla specializzazione istituzionale si accompagnava una disciplina analitica delle operazioni, rispetto alle quali erano fissate normativamente le forme tecniche, le garanzie e le finalità perseguibili. In particolare, queste erano rigorosamente circoscritte all'attività agricola in senso stretto.

La disciplina distingueva fra operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento. Le prime erano finalizzate a sopperire al fabbisogno finanziario per lo più a breve termine delle imprese agricole; esse si distinguevano altresì in credito agrario di conduzione, destinato a fronteggiare le esigenze di capitale circolante, e credito agrario di dotazione, volto a finanziare l'acquisto delle scorte permanenti dell'impresa. Il credito di miglioramento, era invece finalizzato al rinnovo, all'ampliamento e all'acquisto di macchinari e attrezzature che costituiscono il capitale fondiario, attraverso la concessione di prestiti e mutui di durata non inferiore ai cinque anni.

In conseguenza del principio di despecializzazione accolto dalla normativa bancaria più recente, il testo unico ha ridefinito la disciplina del credito agrario. Il rilievo autonomo attribuito a tale categoria di finanziamenti è giustificato dalle peculiarità tecniche ed economiche che la caratterizzano. Gli articoli 43 e 45 razionalizzano la materia dei crediti speciali e aprono a tutte le banche la possibilità di erogare finanziamenti agrari senza necessità di specifiche autorizzazioni. Al contempo è stata ampliata la stessa nozione di credito agrario ed è venuta meno l'indicazione analitica delle finalità perseguibili; secondo l'articolo 43, comma 1, « il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche, nonché a quelle connesse o collaterali ». Sono venute inoltre meno le distinzioni fra le varie categorie di finanziamenti che scomponevano le esigenze finanziarie delle imprese agricole senza considerarne la gestione nella sua globalità.

La nuova disciplina ha inoltre apportato una notevole semplificazione per

quanto riguarda il regime delle garanzie che accedono alle operazioni di credito agrario.

Nel precedente ordinamento i finanziamenti risultavano garantiti in via sussidiaria dal Fondo interbancario di garanzia, ente con personalità giuridica e gestione autonoma, sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro. In base all'articolo 36 della legge n. 454 del 1961, la garanzia prestata dal Fondo si esplicava solo con riguardo ai mutui di miglioramento fondiario, agevolati od ordinari, erogati dagli enti creditizi specializzati a favore di coltivatori diretti, di piccole aziende agricole, e di cooperative tra agricoltori. Successivamente, con legge n. 590 del 1965, la sfera di azione del Fondo è stata estesa a tutte le operazioni di credito agrario di esercizio, fruente di contribuzione pubblica.

La nuova disciplina delle operazioni di credito agrario introdotta dal testo unico e l'estensione a tutte le banche della possibilità di erogare credito agrario sono alla base della necessaria riforma del Fondo interbancario di garanzia. L'articolo 45 del testo unico ha riaffermato la personalità giuridica del Fondo, la funzione di prestatore di garanzia sussidiaria e la sua sottoposizione alla vigilanza del Ministero del tesoro, dall'altro ha operato la delegificazione della normativa riguardante l'organizzazione interna e il funzionamento del Fondo stesso, nonché gli interventi e l'ammontare delle contribuzioni a esso dovute.

La disciplina organizzativa e le regole di funzionamento del Fondo vengono interamente demandate al suo statuto approvato dal Ministero del tesoro, mentre la disciplina riguardante gli interventi e le contribuzioni è rinviata a un decreto del ministro del tesoro, sentito quello per le risorse agricole, alimentari e forestali. Sino all'approvazione del nuovo statuto e all'emanazione del predetto decreto ministeriale, entrambi in corso di elaborazione, l'articolo 161, comma 2, del testo unico rende ultrattiva la disciplina previgente.

Attualmente il Fondo ha due principali fonti di reddito: i contributi delle banche esercenti il credito agrario e i frutti degli investimenti propri.

I contributi delle banche vengono forniti attraverso due canali: le trattenute sugli importi dei finanziamenti agevolati, pari allo 0,25 per cento del totale del credito che le banche versano al Fondo in un'unica soluzione alla fine di ogni anno solare; un contributo forfettario annuale di 2 miliardi di lire ripartito pro-quota tra tutte le banche in funzione dell'operatività di ciascuna nel comparto del credito agrario.

Nell'anno 1993 i contributi delle banche si sono ragguagliati a complessivi 19 miliardi.

Il Fondo investe le proprie risorse (il patrimonio netto è pari a 202 miliardi) in titoli di Stato esenti o in titoli aventi garanzia dello Stato. Tale investimento ha consentito al Fondo di ottenere proventi finanziari netti per 21 miliardi nel 1993.

Dal lato delle uscite la voce maggiormente rilevante per il Fondo è quella della copertura delle perdite sofferte dalle banche per le quali nel 1993 il Fondo ha erogato circa 26 miliardi. I costi operativi (sede e personale) sono relativamente bassi (un miliardo nel 1993) poiché il Fondo si avvale delle strutture dell'ABI. Il rapporto tra uscite ed entrate ha mostrato un andamento altalenante: nel 1991 era pari al 61 per cento, nel 1992 ha raggiunto il 78 per cento, per poi scendere al 64 per cento nell'ultimo esercizio.

Le operazioni che hanno finora usufruito della garanzia sussidiaria del Fondo sono rappresentate dal credito di miglioramento e dal credito agrario di esercizio agevolato; al momento le operazioni in essere si ragguagliano a oltre 6.500 miliardi, pari a circa un quarto del totale del credito agrario.

La complessiva operatività nel comparto del credito agrario appare peraltro in netta diminuzione; le operazioni sono diminuite dalla fine del 1991 al marzo del 1994 di 3.100 miliardi. In particolare l'operatività degli istituti specializzati ha subito un forte ridimensionamento: i loro

finanziamenti, che rappresentavano i tre quarti del totale nel 1991, erano scesi a due terzi nel marzo 1994.

Il Fondo ha assolto la funzione di ridurre il costo del finanziamento per il settore agricolo: proprio in questo settore il differenziale tra il tasso praticato sulle operazioni a breve garantite rispetto a quelle non garantite a breve è di circa 2,9 punti percentuali. La riforma del Fondo ora allo studio prevede che gli interventi vengano ampliati garantendo tutti i finanziamenti destinati ad attività agricole e zootecniche o a esse connesse o collaterali. Peraltro, al fine di contenere gli esborsi a carico del Fondo, verrebbero fissate percentuali di rimborso differenziate in relazione alla natura del soggetto finanziato e alla specifica destinazione delle somme erogate.

La regola secondo la quale l'intervento del Fondo è subordinato all'infruttuoso esperimento delle procedure esecutive da parte della banca è estremamente rigida e potrebbe essere attenuata; la copertura assicurativa del Fondo potrebbe essere fornita anche quando si dimostri l'inutilità dell'esperimento di procedure esecutive o a fronte dell'obiettiva convenienza per la banca procedente ad accedere a ipotesi transattive. In quest'ultimo caso la percentuale di credito cui rinuncia la banca nei confronti del debitore inadempiente dovrebbe tradursi in una corrispondente riduzione della quota a carico del Fondo.

Le entrate del Fondo potrebbero essere alimentate, come attualmente, dalle contribuzioni poste a carico delle banche interessate. Potrebbe essere introdotto un meccanismo — che è tipico dei sistemi assicurativi — sulla base del quale il livello delle contribuzioni verrebbe aumentato per le banche che abbiano fatto ricorso in misura maggiore agli interventi del Fondo.

L'esperienza maturata dal Fondo interbancario di garanzia indica l'utilità di disporre di uno strumento assicurativo per ridurre il costo del finanziamento e per facilitare l'accesso al credito da parte dei piccoli imprenditori, senza che ciò comporti oneri a carico del bilancio dello Stato. Forme di garanzia collettiva (fidi)

sono state sviluppate autonomamente all'interno del mondo imprenditoriale (Confidi). Ciò induce ad approfondire la possibilità di applicare tale strumento (di garanzia collettiva-fidi) anche in altri settori.

Uno degli aspetti rilevanti per lo sviluppo delle aree depresse è costituito dall'insufficienza degli investimenti privati e dalla conseguente debolezza delle imprese, in particolare di quelle di piccole e medie dimensioni. La causa principale di questa situazione può ragionevolmente essere individuata nelle non favorevoli combinazioni attese di rischio-rendimento: gli investimenti realizzati o realizzabili in tali aree presentano, a parità di rendimento, un più elevato rischio o, a parità di rischio, un più basso rendimento atteso. Ciò determina una maggiore rischiosità dell'attività imprenditoriale che si riflette sulla rischiosità degli attivi bancari; conseguentemente essa si trasla sulle imprese attraverso una maggiorazione dei tassi di interesse pagati.

Un possibile intervento che compensi il differenziale di rischio nell'attività di impiego delle banche nei confronti delle piccole e medie imprese operanti nelle aree meno sviluppate determinando una riduzione del costo del finanziamento bancario, può essere costituito dalla creazione di un fondo assicurativo privato. Tale fondo, al fine di evitare rischi di *moral hazard*, darebbe copertura assicurativa solo per una parte del credito erogato dalle banche. Un intervento di questo tipo avrebbe un effetto positivo, date le economie di scala conseguenti a una più ampia distribuzione del costo complessivo; la stessa riduzione del costo dell'indebitamento diminuirebbe il rischio di insolvenza delle imprese che ne usufruiscono. Il Fondo potrebbe essere in grado di autoalimentarsi tramite le commissioni che verrebbero poste a carico dei soggetti aderenti. Alle imprese aderenti, che verserebbero contributi al Fondo, verrebbero garantiti — mediante convenzioni con le banche finanziatrici — tassi di interesse passivi in linea con quelli praticati alle imprese primarie.

La fase di avvio sarebbe agevolata se venissero apportati dei fondi esterni. In tal senso un apporto potrebbe essere dato

dalle fondazioni di cui alla cosiddetta legge Amato, secondo la loro libera determinazione, e, se possibile, da risorse comunitarie.

Tale sistema potrebbe risultare conveniente sia per le imprese, sia per le banche. Le prime potrebbero usufruire di una riduzione dei tassi che, in un'ottica di medio-lungo periodo, potrebbe condurre ad una maggiore stabilità delle imprese stesse. Le seconde potrebbero avvalersi di un sistema assicurativo dei propri crediti più efficiente e che, in quanto costituito tra un numero di soggetti molto più elevato di quello che ogni banca può porre in essere al proprio interno, consentirebbe di raggiungere economie di scala.

Le fondazioni potrebbero aderire all'operazione in parola sia cedendo sul mercato parte delle interessenze bancarie al fine di reperire i fondi necessari ad acquisire azioni nella costituenda società per azioni assicurativa, sia conferendo direttamente quote di minoranza delle partecipazioni bancarie nel capitale del Fondo. In tale ultima ipotesi, il Fondo stesso provvederebbe a vendere sul mercato le azioni bancarie, eventualmente sulla base di apposite procedure.

È dunque ipotizzabile la costituzione, nella forma di società per azioni, di un fondo assicurativo degli impieghi bancari a piccole e medie imprese operanti nelle aree meno sviluppate i cui aspetti tecnici e procedurali potrebbero essere in parte mutuati dalle numerose esperienze estere già esistenti mentre il capitale iniziale potrebbe essere fornito, nella fase di avvio, dagli enti esterni al sistema creditizio e industriale che lo utilizzerebbe.

Ho ritenuto di dover svolgere queste considerazioni sul settore del credito agrario e resto a disposizione per le domande che vorranno rivolgermi.

PRESIDENTE. Desidero ringraziare ancora il ministro Dini per i chiarimenti forniti sull'evoluzione del credito agrario e le prospettive del settore agricolo, con particolare riferimento alla nuova politica del credito.

Prendo atto con piacere dell'esistenza di un'opinione, radicata nelle esigenze della nuova politica agricola comune, circa il ruolo centrale assunto dal credito, come ha detto il signor ministro: ruolo correlato, a mio avviso, alla ormai imprescindibile necessità di adeguare le strutture alle finalità strategiche indicate dalla politica agricola comune, rispetto alla quale siamo penalizzati dato che, negli anni scorsi, l'Italia non ha varato un piano agricolo nazionale ricordato ad una legge pluriennale di spesa, tanto che si è registrata in Italia la cosiddetta « politica di Arlecchino » nel mondo agricolo. Le regioni, infatti, hanno operato senza coordinamento, sicché l'appuntamento europeo ci trova assolutamente impreparati e, ciò che è peggio, eccedentari in tutte le colture prevalenti.

Alle conseguenze negative della politica agricola comune si aggiungono anche le ripetute calamità naturali degli anni scorsi. Quindi, concause della gravissima crisi sono la mancanza di indirizzi nazionali di politica agricola e le calamità naturali ricordate. Queste concause unite all'indebitamento — che ne è una conseguenza — rischiano di rendere irreversibile la crisi, con le intuibili incidenze sui livelli occupazionali, anche perchè allo stato non si possono intravedere possibilità alternative per il superamento della crisi occupazionale, che risulterebbe aggravata dalla cessazione dell'attività di migliaia di aziende.

Sono queste le conseguenze di una politica irrazionale portata avanti per anni nel settore agricolo; anzi, parlare di politica già significherebbe ipotizzare una linea strategica che non esiste. A tali conseguenze, come ho già detto, si aggiungono quelle delle calamità naturali e dell'indebitamento con il rischio della irreversibilità della crisi del settore.

Le modalità di erogazione del credito agrario che, come il ministro ha avuto modo di precisare, può essere considerato da una duplice angolazione (come erogazione di fondi di conduzione e come modo per fronteggiare emergenze nascenti da calamità naturali), non inducono a previsioni ottimistiche.

Alcune regioni d'Italia, per lo sperpero del denaro avvenuto negli anni scorsi, si sono trovate indebitate con il sistema bancario. Quest'ultimo si è rifiutato di applicare i tassi agevolati di cui alle leggi n. 286 del 1989 e n. 31 del 1990 ed ha stipulato i contratti a condizione che l'operatore si impegnasse ad anticipare ciò che la regione avrebbe dovuto in concreto erogare, cioè quanto il Fondo di solidarietà nazionale aveva messo a disposizione della regione stessa. Esistono casi veramente assurdi, ad esempio quelli di regioni che hanno destinato il denaro messo a loro disposizione ad altro scopo, per cui è sopravvenuta l'impossibilità di utilizzare i fondi messi a disposizione dal Fondo di solidarietà nazionale.

La conseguenza di tutto ciò è stata la non sottoscrizione da parte del sistema bancario di mutui a tasso agevolato e l'applicazione del tasso di riferimento. Se poniamo questo dato in relazione a quello non trascurabile del calo del prezzo dei prodotti, perchè siamo eccedentari in tutte le colture prevalenti, constatiamo che la situazione è catastrofica. Come fare per fronteggiarla ?

Credo che il sistema bancario non possa rifiutare di applicare le leggi e cioè, laddove è previsto il tasso agevolato, di sottoscrivere i mutui a quelle condizioni. Non è assolutamente possibile far ricadere sul fruitore l'alea delle inadempienze regionali e, ciò che è peggio, anche l'alea che deriva dalla sottrazione dei fondi destinati all'agricoltura da parte delle regioni.

Per risolvere il problema dovrebbe intervenire il Fondo interbancario di garanzia, perchè, laddove vengono stipulati mutui quinquennali o decennali a tasso agevolato, tale fondo garantisce sufficientemente gli istituti bancari per il pagamento del tasso agevolato stesso, anche considerando che in prospettiva vi è l'erogazione da parte delle regioni della parte del contributo necessario per sostenere il tasso agevolato.

L'audizione odierna è quindi particolarmente opportuna — rinnovo il ringraziamento al ministro per la sua presenza — proprio per tentare di fronteggiare in breve

tempo la gravissima crisi conseguente all'impossibilità di stipulare mutui a tasso agevolato, date le resistenze del sistema bancario. Il problema si pone nella conciliabilità della posizione del sistema bancario con un atteggiamento che appare in contrasto con norme cogenti, la cui applicazione non può essere demandata all'arbitrio delle parti interessate.

È stato obiettato che il sistema bancario non può correre rischi al di là del consentito. Tuttavia quando la regione, posto che possa essere ancora credibile così come è oggi strutturata organizzativamente, pone in essere atti quali il famoso nulla osta tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, tali atti devono avere valore, soprattutto se sono alla base di un rogito stipulato con l'applicazione di oneri quali le garanzie reali sui fondi, garanzie che peraltro non dovrebbero essere poste in essere come ipoteche dal momento che si parla di finanziamento e non di mutuo ipotecario.

È stata posta più volte in evidenza questa problematica e si è lieti di rilevare che *de iure condendo* si parla anche di una estensione del Fondo di garanzia interbancario a situazioni che esulino dall'interpretazione letterale della precedente normativa. A quest'ultimo proposito, vorrei concludere svolgendo alcune considerazioni.

Quando vengono stipulati i mutui a tasso agevolato ed è previsto per la stipula un termine di moratoria, il *dies a quo* per il decorso dell'anno affinché scatti la garanzia sussidiaria è posto al termine del periodo previsto dalla legge. Non si può ipotizzare la singola scadenza se tutte le scadenze sono fissate *ope legis*, ad esempio, al 31 dicembre 1994. Ritengo, quale modesto operatore giudiziario, che vi sia un'interpretazione assolutamente arbitraria della norma perché il termine iniziale è quello di scadenza della moratoria. Se così non fosse, andremmo incontro ad un abuso ed abbiamo l'impressione che il sistema bancario sia stato costretto dal Fondo interbancario di garanzia, sulla base di un'interpretazione che non riteniamo radicata alla *ratio* della norma, a penalizzare i fruitori del servizio. Costoro gode-

vano della proroga fino ad un certo termine e si sono visti notificare gli atti esecutivi prima della scadenza del termine, sulla base dell'assunto che, diversamente, non vi sarebbe stata la garanzia sussidiaria del Fondo interbancario.

Chiedo scusa al ministro se mi sono infervorato nell'affrontare questo argomento, che ho particolarmente a cuore anche perché sono stato destinatario delle testimonianze di sofferenza di persone che operano nel settore e che certamente non chiedono l'elemosina ma solo una corretta applicazione della legge. Il sistema bancario deve applicare le leggi dello Stato senza introdurre criteri di tipo privatistico, quali la mancata previsione di una copertura da parte della regione, la quale sarebbe inadempiente perché esposta per svariati miliardi nei confronti del sistema.

La problematica è estremamente importante e credo che debba essere affrontata con celerità. Prendo atto con piacere di ciò che il ministro ha detto sul Fondo interbancario di garanzia e lo prego di prendere a sua volta atto delle mie considerazioni in riferimento alla necessità di non applicare la normativa sulla base di considerazioni che ritengo aberranti dal punto di vista giuridico ed in modo punitivo degli interessi di determinati settori.

Ci auguriamo che il credito agrario sia oggetto di considerazione, di revisione e di studio. Riteniamo infatti che in vista degli appuntamenti europei esso debba essere svincolato dalle garanzie reali che vengono richieste e correlato alle capacità imprenditoriali dalle quali si prescinde attualmente nel settore agricolo. Ciò rappresenta un dato gravissimo che incide negativamente sull'economia italiana, la quale può ipotizzare uno sviluppo serio solo se guarderà all'agricoltura in un contesto europeo.

In conclusione, ringrazio ulteriormente il ministro Dini per le dichiarazioni rese dinnanzi alla nostra Commissione.

LAMBERTO DINI, *Ministro del tesoro.*
Potrei appoggiare e sostenere le dichiarazioni del presidente, senza peraltro avventurarmi in un giudizio se le interpretazioni

delle banche siano arbitrarie, perché in effetti si registrano dei ritardi.

Ho affermato che il credito agrario è in diminuzione: i motivi della caduta sono da rinvenire nei minori stanziamenti di spesa effettuati dalle regioni negli ultimi anni, il che è in linea con le indicazioni della politica agricola comunitaria, secondo la quale al sostegno dei livelli produttivi va gradualmente sostituendosi quello diretto ai redditi degli agricoltori. Questo fenomeno è da considerare positivamente sotto certi punti di vista, perché consente di esercitare appieno la propria influenza alle condizioni di mercato.

Un ulteriore fattore, che è risultato di ostacolo allo sviluppo dell'intervento agevolativo pubblico, è rappresentato dal periodo — a volte superiore ad un anno — intercorrente tra l'erogazione del finanziamento e l'incasso del contributo. Tale ritardo è connesso ai tempi necessari per la rendicontazione da parte delle banche, per i controlli degli assessorati regionali e per l'emissione dei mandati di pagamento. In relazione a ciò, le banche mostrano una scarsa propensione ad effettuare crediti agevolati ovvero li concedono ponendo a carico degli operatori l'intero tasso di riferimento, come ha affermato il presidente. Fermo restando, naturalmente, l'impegno a retrocedere agli agricoltori il contributo pubblico non appena questo venga erogato.

Dal momento che non appare possibile agire sui tempi delle procedure amministrative per la liquidazione dei contributi, una soluzione al problema potrebbe essere ricercata — mi avventuro a dirlo — attraverso la separazione tra credito ed incentivo. In altri termini, le banche dovrebbero operare a tassi di mercato mentre le regioni dovrebbero intervenire direttamente a favore degli agricoltori avvalendosi, ove necessario, delle stesse strutture bancarie.

La separazione tra credito ed incentivo produrrebbe l'ulteriore effetto di restituire all'intervento pubblico la funzione di strumento di indirizzo della produzione agricola in coerenza con gli orientamenti comunitari.

In Puglia, come ha ricordato il presidente, la situazione è disastrosa. Negli anni ottanta la regione ha ammesso a contributo un notevole volume di finanziamenti agrari. Il formarsi, anche per la carenza di fondi, di rilevanti ritardi nell'erogazione di contributi ha implicato la stipula di una convenzione tra le banche e la regione, con cui quest'ultima si impegna a restituire il debito pregresso in rate trimestrali. Nel 1991, la successiva dichiarazione unilaterale di moratoria triennale da parte della regione ha comportato la sospensione degli interventi delle banche nel settore del credito agevolato: mi pare che questo vada nella direzione delle considerazioni svolte dal presidente. Non so però se effettivamente la separazione del credito dall'incentivo, che potrebbe essere realizzata con determinati criteri dalle regioni, permetterebbe di accelerare il processo che, ripeto, attualmente è ritardato per le ragioni amministrative ricordate in precedenza, ossia il lungo periodo intercorrente tra l'erogazione del finanziamento ed il contributo.

PRESIDENTE. Ringrazio nuovamente il ministro Dini.

La seduta termina alle 17.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 21.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO